



il Direttore

Gestione WEB

Al Presidente
Al Direttore Generale f.f.
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Sezione
Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Al Dott. Romano CAMASSI
Alla Dott.ssa Sonia VIVANELLI
Al Responsabile del Centro Servizi Contabilità e Bilancio
All'Ufficio Bilancio
Al Responsabile del Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività
a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Delibera n. 162/2020 del 19/06/2020 - Allegato T al Verbale n. 06.2020 concernente: "Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agenzia Regionale Protezione Civile Emilia Romagna".

Dott. Giovanni Torre



Delibera n. 162/2020

Allegato T al Verbale n. 06/2020

Oggetto: Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agenzia Regionale Protezione Civile Emilia Romagna.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n. 501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO l'Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il decennio 2012-2021, siglato tra le parti il 2 febbraio 2012, finalizzato allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire la salvaguardia della vita umana e dei beni, nel quale peraltro si evidenzia e riconosce che l'Istituto ha maturato nel tempo le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività, mediante specifiche e consolidate organizzazioni di mezzi e personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti di sorveglianza sulla sismicità del territorio;



VISTA la Convenzione tra l'Agencia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), formalmente scaduta il 15 aprile 2020;

VISTO lo schema della Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agencia Regionale Protezione Civile Emilia Romagna;

VISTO l'art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, avente a oggetto l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Agencia Regionale Protezione Civile Emilia Romagna, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 22/07/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 620 del 08/06/2020

Seduta Num. 22

Questo lunedì 08 **del mese di** giugno
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/664 del 01/06/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO TRIENNALE TRA
L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA (INGV), PER IL SUPPORTO IN ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Rita Nicolini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59"* e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", che all'art. 48 abroga, tra l'altro, la legge n. 225/1992 e dispone all'art. 50 che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Visti in particolare i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 1/2018:

- 11, comma 1, che definisce le funzioni delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
- 13, comma 1, lett. c), che elenca le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed individua, tra esse *"gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche"*;
- 13, comma 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
- 16, comma 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio sismico;



Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare, gli articoli:

- 1, comma 2, che stabilisce che "all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [...]";
- 3, comma 1, lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette "all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile e alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie";
- 11, comma 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l'attività di coordinamento tecnico è demandato all'Agenzia regionale di protezione civile, nel seguito Agenzia regionale;
- 14, comma 2, che evidenzia che l'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;
- 15, comma 1, che stabilisce che l'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza;

 

- 20, comma 2, ai sensi del quale l'Agenzia regionale provvede tra l'altro alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi in armonia con gli indirizzi nazionali;
- 23, comma 6, ai sensi del quale presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale per la Protezione Civile (COR);

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste:

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 *Norme per la riduzione del rischio sismico* e s.m.i.;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2014 riguardante il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM;
- Vista la propria deliberazione n. 1669 del 14 ottobre 2019, recante "Approvazione del documento "Allegato 2 - organizzazione di protezione civile ed elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (DPCM 14 gennaio 2014)";

Considerato:

- che, al fine di salvaguardare, riguardo al rischio sismico, la sicurezza dei propri cittadini e di perseguire



gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario attivare specifici interventi, attività e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare un efficace concorso alla gestione delle situazioni d'emergenza coinvolgendo le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti, sia sul territorio regionale, sia in ambito nazionale;

- che è necessario garantire la collaborazione tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione e l'interpretazione dei dati riguardanti gli eventi sismici, e per collaborare nell'attività di gestione delle emergenze successiva all'accadimento di un evento sismico sul territorio regionale;

Visto che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nell'ambito delle proprie competenze assegnategli dal decreto legislativo n. 381/99:

- promuove ed effettua attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti, dei metodi di valutazione del rischio sismico, della pericolosità sismica del territorio in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- progetta e coordina programmi nazionali e internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici e geochimici, anche per mezzo di osservatori geofisici e sismici;
- svolge funzioni di sorveglianza sismica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali;
- garantisce la vigilanza sismica mediante la "Rete Sismica Nazionale Centralizzata" (RSNC), che consta di diverse stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale, i cui segnali sono registrati, elaborati e archiviati da una Sala Operativa in presidio permanente che, mediante procedure informatiche, li trasferisce in tempo reale alle strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;



Visto l'Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il decennio 2012-2021, siglato tra le parti il 2 febbraio 2012, finalizzato allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici per la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi volti a garantire la salvaguardia della vita umana e dei beni, nel quale peraltro si evidenzia e riconosce che l'Istituto ha maturato nel tempo le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività, mediante specifiche e consolidate organizzazioni di mezzi e personale dedicate in maniera esclusiva e ininterrotta ai compiti di sorveglianza sulla sismicità del territorio;

Visto l'art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamata la propria deliberazione n. 652/2007, *Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005*, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Richiamate:

- la convenzione quadro quinquennale 2008-2013 tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alla propria deliberazione n. 1471 del 22/09/2008 e la successiva proroga con propria deliberazione n. 1740 del 25/11/2013;
- la convenzione tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alla propria deliberazione n. 1821 dell'11/11/2014, formalmente scaduta 31 marzo 2015;
- la convenzione tra l'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di cui alle proprie deliberazioni n. 314 del 31/03/2015 e n. 1790 del 12/11/2015, formalmente scaduta il 15 aprile 2020;



Preso atto che l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), anche alla luce dell'esperienza maturata nelle precedenti collaborazioni, hanno elaborato una revisione degli ambiti di attività di comune interesse con riferimento ai quali sviluppare i Programmi Operativi Annuali nel triennio 2020-2022, attraverso una programmazione annuale (POA);

Ritenuto:

- opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze di cui dispone l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a supporto delle attività di monitoraggio della sismicità e della capacità d'intervento del sistema regionale di Protezione Civile;
- di autorizzare l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a procedere alla stipulazione di una convenzione-quadro triennale con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- necessario definire gli ambiti di attività a valenza triennale oggetto della convenzione per la definizione dei Programmi Operativi Annuali (POA), così come indicati nell'allegato "B" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla nomina di un Comitato Tecnico a carattere temporaneo, per la cui attività non sono riconosciuti compensi, composto da rappresentanti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, del Servizio Geologico, Sismico, e dei Suoli e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di assicurare il coordinamento delle attività previste nei POA annuali e la verifica dei risultati conseguiti;

Dato atto che:

- il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà alla sottoscrizione, in forma digitale, della



convenzione-quadro a seguito dell'approvazione dello schema in Allegato "A" alla presente deliberazione;

- l'Agenzia provvederà inoltre, all'approvazione dei programmi operativi annuali (POA) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell'Agenzia;
- di puntualizzare che il comune interesse delle parti allo svolgimento delle attività dedotte in convenzione ne esclude il carattere sinallagmatico, inquadrandosi la stessa nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dal citato art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e pertanto gli oneri finanziari posti a carico dell'Agenzia regionale per l'attuazione della convenzione non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni ma rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 *"Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022"*;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, *Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.*;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"* e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *"il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;



Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;
- b) di approvare lo schema di convenzione-quadro e il prospetto a valenza triennale degli ambiti di attività per la definizione dei POA annuali con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per le attività di Protezione Civile finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni d'emergenza relativamente al rischio sismico, di cui agli allegati "A", e "B" che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
- c) di dare atto che la convenzione-quadro di cui all'allegato "A" ha durata nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022;
- d) di dare atto che, ogni anno l'Agenzia provvederà, previa verifica dell'attività prevista ed effettivamente svolta nell'annualità precedente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio, all'approvazione del POA nel quale saranno indicate le attività da svolgere;
- e) di autorizzare l'istituzione di un Comitato Tecnico a carattere temporaneo, per la cui attività non sono riconosciuti compensi, composto da rappresentanti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); il Comitato Tecnico è il soggetto incaricato di curare il coordinamento delle attività previste nei POA annuali e la verifica dei risultati conseguiti, e alla cui costituzione provvederà il Direttore dell'Agenzia con propria determinazione;



- f) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione-quadro di cui all'allegato "A" provvederà il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- g) di dare atto che il Direttore o il competente dirigente dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile possono provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione delle attività di cui ai singoli programmi operativi annuali (POA), proposte dal comitato tecnico di cui all'art. 3 dello schema di convenzione-quadro;
- h) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- i) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.



SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Agazia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Viale Silvani, 6 - Bologna,

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401";

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agazia regionale di protezione civile";

VISTA la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

VISTO l'Accordo quadro tra il Dipartimento della Protezione civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per il decennio 2012-2021, finalizzato allo studio e alla sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici siglato tra le parti il 2 febbraio 2012;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2014 riguardante il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017 Istituzione del Sistema d'Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM;



VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1669 del 14 ottobre 2019, recante "Approvazione del documento "Allegato 2 -organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (DPCM 14 gennaio 2014)";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione-quadro tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV), e richiamatene integralmente le relative premesse;

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, domiciliata per la carica in Bologna, Viale Silvani, n.6,

E

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato INGV), con sede legale in Roma, Via Vigna Murata n. 605, P.IVA e C.F. 06838821004, rappresentata dal Presidente pro-tempore o suo Delegato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

LA PRESENTE CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005.

2. La presente convenzione-quadro, di durata triennale, ha come obiettivo l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile della sicurezza dei cittadini e della prevenzione del rischio sismico. Questo obiettivo sarà perseguito anche mediante l'attivazione di interventi e attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di monitoraggio degli effetti del terremoto, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione e gestione delle situazioni di crisi, individuando



l'INGV quale struttura di supporto tecnico in ambedue i suddetti ambiti operativi.

3. La Regione e l'INGV attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.

4. L'Agenzia ritiene pertanto opportuno stipulare la presente convenzione-quadro con l'INGV per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto scientifico riguardanti il rischio sismico sul territorio regionale ai fini di protezione civile, da articolare secondo una programmazione triennale predefinita relativa a tutte le attività che, per la loro intrinseca natura, richiedono uno sviluppo pluriennale, pur essendo articolate in moduli annuali funzionali, e secondo un Programma Operativo Annuale (POA).

5. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dalla Regione per il tramite dell'Agenzia e dall'INGV nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

6. La Regione incarica l'Agenzia di provvedere nell'ambito della propria autonomia alla gestione operativa nonché amministrativo-contabile della presente convenzione-quadro.

7. L'Agenzia, annualmente sulla base delle disponibilità del proprio bilancio, determina le risorse disponibili per le attività da svolgere congiuntamente con INGV. Nell'ambito di tale quadro finanziario, l'Agenzia e INGV concordano sul piano tecnico un programma operativo annuale (POA) per l'attuazione della presente convenzione-quadro. Il programma viene elaborato con le modalità illustrate al successivo art. 2 e approvato dal dirigente competente con proprio atto.

8. Gli ambiti di attività indicati nel prospetto in allegato "B" alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ costituiscono il riferimento per i POA e sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione-quadro.

Art. 2

(Programma Operativo Annuale)

1. Il programma operativo annuale di attuazione della presente convenzione-quadro viene elaborato, anche per stralci secondo la seguente procedura:

a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione-quadro per la prima annualità e nell'imminenza della scadenza di ciascuna annualità per le successive, viene avviata una valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilità operative delle parti con riguardo a tutte le attività di cui all'art.1, comma 4;



b) la programmazione di massima di cui alla precedente lettera a) viene sottoposta a verifica di compatibilità con le risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia, anche provenienti da specifici trasferimenti statali, e viene, quindi, congiuntamente definito il programma operativo annuale che non necessariamente deve contemplare tutte le tipologie di attività possibili;

c) all'attuazione del programma ed alla determinazione degli eventuali oneri, l'Agenzia provvede, per quanto di competenza, con propri atti, da adottarsi secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. Il programma operativo annuale contiene anche le modalità di attuazione, per l'anno di riferimento, delle singole tipologie di attività.

Art. 3

(Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Alle attività istruttorie per l'elaborazione e la definizione del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2 provvede un Comitato Tecnico a carattere temporaneo composto da rappresentanti indicati dall'Agenzia, rappresentanti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e rappresentanti indicati da INGV. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi. Alla costituzione del Comitato provvede il direttore dell'Agenzia con propria determinazione.

2. Alla scadenza di ciascuna annualità, il Comitato Tecnico provvede anche alla verifica dell'attività svolta e redige, al riguardo, uno specifico documento di valutazione congiunta del livello di conseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresì proposte di modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari. Degli esiti della verifica di cui al presente comma si tiene conto in occasione della definizione dei successivi programmi annuali.

3. Per la prima annualità, considerato che il Comitato Tecnico non è stato ancora formalmente costituito, il programma operativo viene definito attraverso incontri tecnici tra le Parti.

Art. 4

(Modalità di attuazione)

1. INGV realizzerà le attività programmate sulla base di linee concordate con l'Agenzia nell'ambito del POA.

2. INGV per quanto di propria competenza, individua nella persona di _____ il responsabile tecnico-scientifico della presente convenzione, responsabile in solido dal punto di vista



scientifico. Al responsabile tecnico-scientifico spetterà il compito di organizzare, in accordo con il Presidente di INGV, l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle attività previste.

3. Il Direttore dell'Agenzia individua il responsabile tecnico della presente convenzione nella persona di _____.

4. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia che sarà individuato nel medesimo provvedimento di formalizzazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 3.

5. INGV potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste nei POA. INGV potrà promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche della convenzione.

Art. 5

(Responsabilità ed oneri a carico di INGV)

1. INGV è tenuto ad assolvere ai compiti definiti nel programma operativo annuale rispettando i termini temporali ivi previsti; eventuali ritardi vanno motivati per iscritto.

2. INGV si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Il Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 svolge gli adempimenti istruttori relativi alle incombenze previste dal presente articolo.

Art. 6

(Modalità di pagamento e disposizioni contabili)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione-quadro l'Agenzia erogherà a INGV un contributo a rimborso delle spese sostenute nelle modalità previste al comma 2.

Il contributo verrà determinato annualmente nell'ambito dei singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio allo scopo istituiti.

L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento. Le somme erogate saranno utilizzate da INGV integralmente per le attività della presente convenzione.



Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da INGV che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

2. La somma relativa alle singole annualità verrà erogata, dall'Agenzia al Dipartimento con le seguenti modalità:

- INGV può richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse destinate nel programma operativo annuale, successivamente all'approvazione del programma medesimo ed a seguito della dichiarazione di inizio attività da parte di INGV;

- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, avverrà a seguito della presentazione di una relazione delle attività svolte, degli elaborati prodotti e dei dati acquisiti nel corso dei progetti, (previa positiva valutazione espressa dal comitato tecnico ai sensi degli articoli 3 e 5 della convenzione-quadro) ed una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata relativa documentazione di spesa.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere solamente quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, ivi comprese le spese per l'eventuale attivazione di borse di studio o assegni di ricerca e per l'eventuale stampa di pubblicazioni.

Art. 7

(Utilizzazione dei dati)

1. L'Agenzia e INGV hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto della presente convenzione.

2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, INGV si impegna ad informare l'Agenzia a menzionarla sempre come ente promotore, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 8

(Proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. INGV si impegna a



consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività)

1. L'Agenzia nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione di INGV informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. INGV si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarli con la massima cura e riservatezza e a non renderli noti a terzi.

Art.10

(Protezione dati personali)

1. INGV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003, 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, di seguito denominato Codice, è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato per conto dell'Agenzia regionale, Titolare del trattamento, nell'ambito delle attività svolte sempre per conto dell'Agenzia regionale in applicazione della presente convenzione e dei POA.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel Codice. I compiti sono di seguito riportati:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) predisporre, qualora il trattamento comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Codice e nei termini previsti dal medesimo Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e



ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto al Direttore dell'Agenzia regionale, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice (art. 8, comma 1, art. 146, commi 1 e 2;

e) fornire al Direttore dell'Agenzia regionale la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste;

f) individuare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati personali e fornire alle stesse istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; l'incarico è conferito con modalità tali da poter associare ai nominativi delle persone incaricate i trattamenti che le stesse sono autorizzate ad effettuare;

g) consentire al Direttore dell'Agenzia regionale, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite invio di specifici report a cadenza annuale e/o a richiesta, contenenti a titolo esemplificativo le seguenti informazioni: adozione del Documento programmatico sulla Sicurezza (DPS); adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi; predisposizione dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione).

Art. 11

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione - disposizione transitoria -)

1. La presente convenzione-quadro ha validità triennale - con riferimento al periodo compreso tra la data della sua sottoscrizione e il 31 dicembre 2022, e vincola l'Agenzia in termini finanziari annualmente, nei limiti degli importi corrispondenti ai singoli POA approvati, secondo le disponibilità arretrate nei pertinenti capitoli del bilancio a tale scopo istituiti.

2. L'Agenzia può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC di INGV, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte da INGV stesso, fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione della convenzione.

3. INGV può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere alla PEC dell'Agenzia per provati inadempimenti degli impegni assunti da quest'ultima.



Art. 12

(Controversie)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento l'Agenzia e INGV eleggono come foro esclusivo competente quello di Bologna.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

INGV garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Qualora INGV dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; ciò, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di INGV, così come di quello dell'Agenzia che, in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell'Agenzia e dell'Università, è esposto a rischi.

Al riguardo, le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, con esclusione della sorveglianza sanitaria.

Il personale di INGV, nonché il personale dell'Agenzia, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione,



sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 15

(Registrazione)

La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, che e verrà assolta a cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Imposta di bollo assolta con n.____ contrassegni telematici da € 16,00 cadauno identificati dai codici_____.

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni

(firmato digitalmente)

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione
Civile

Il Direttore

Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)



ALLEGATO "B"

PROSPETTO DEGLI AMBITI D'ATTIVITÀ DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI (POA) DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO TRIENNALE TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE DI COMPETENZA REGIONALE DI PIANFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE RELATIVE AL RISCHIO SISMICO.

Per ciascuna annualità della convenzione l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) svolgerà le attività concordate all'interno degli ambiti indicati ai punti seguenti.

- a) comunicazione all'Agazia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della localizzazione degli eventi sismici, caratterizzati da determinati valori di magnitudo, che ricadono nell'Area d'Interesse della Regione Emilia-Romagna, nel territorio italiano e nella Regione Euro-Mediterranea. Le comunicazioni relative alla localizzazione sono attuate nel rispetto delle modalità di allertamento stabilite nella convenzione in atto tra l'INGV e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
- b) invio all'Agazia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dei dati ottenuti dalle procedure automatiche di localizzazione definite "Localizzazione rapida di livello 1", per i soli terremoti avvenuti all'interno dell'Area di Interesse della Regione Emilia-Romagna con magnitudo stimata superiore o uguale a 4,0.
- c) supporto al Centro Operativo Regionale (COR) dell'Agazia per l'elaborazione e l'interpretazione di dati concernenti fenomeni sismici, con epicentri e/o risentimenti significativi in aree del territorio regionale, anche per la conseguente predisposizione d'informazioni alla popolazione;
- d) supportare l'Agazia nell'attività di gestione dell'emergenza anche mediante la Rete Sismica Mobile da allocare in area epicentrale finalizzata all'acquisizione di dati sismologici a seguito di un forte evento sismico;
- e) assicurare il supporto all'Agazia all'accesso e all'interpretazione delle informazioni contenute nei cataloghi storici e strumentali, nella prima definizione di scenari d'emergenza in seguito ad eventi sismici che,



per risentimento della popolazione, per richiesta di assistenza o per verifiche di agibilità in seguito a danni dichiarati, determinano l'attivazione del COR;

- f) migliorare il monitoraggio della sismicità del territorio regionale attraverso l'integrazione dei dati rilevati dalle Reti di monitoraggio, valutando a tal fine anche l'eventuale necessità d'installazione di nuove stazioni sul territorio della Regione, da ubicare in località da concordare fra lo stesso Istituto e la Regione;
- g) partecipazione e supporto alle attività per l'esecuzione del rilievo speditivo del danno in emergenza, con il coinvolgimento anche del volontariato di protezione civile, e per la redazione delle conseguenti relazioni finalizzate anche all'assegnazione speditiva d'intensità macrosismiche nei comuni colpiti;
- h) partecipazione all'addestramento dei tecnici dell'Agenzia e di altri tecnici del Nucleo di Valutazione Regionale, come previsto dal DPCM 5 maggio 2011; partecipazione al coordinamento nazionale del Nucleo Tecnico Nazionale di cui al DPCM 8 luglio 2014;
- i) supporto tecnico per lo sviluppo dell'applicativo Moka PNSRS (applicativo specialistico Web GIS dell'Agenzia per la gestione delle emergenze) per la localizzazione degli eventi sismici, per la costruzione delle mappe di scuotimento e per l'acquisizione delle banche dati di INGV;
- j) collaborazione con l'Agenzia per l'accesso e l'interpretazione dei dati di base disponibili sulla pericolosità da maremoto finalizzato a una prima definizione di scenari di rischio interessanti il territorio regionale, nell'ambito del Sistema d'Allerta Nazionale per il Rischio Maremoto.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Nicolini, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/664

IN FEDE

Rita Nicolini



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/664

IN FEDE

Paolo Ferrecchi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 620 del 08/06/2020

Seduta Num. 22

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

